

« Art. 4. Quelli di essi che furono per la stessa causa spogliati della pensione di ritiro o di riforma, di cui già erano provveduti, e di quelle annesse a decorazioni conferite dall'antico regno italico, sono ristabiliti nel godimento delle pensioni stesse. »

« Art. 5. Non sono ammessi a godere delle disposizioni contenute nella presente legge quelli dei summenzionati militari e funzionari che per precedenti disposizioni relative ai compromessi politici già si trovassero provveduti di una pensione o di un assegnamento. »

Leggo l'articolo 6.

BARGONI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. « Art. 6. Il riconoscimento del grado od impiego, a sensi dell'articolo 1, ha luogo, con tutti i susseguenti effetti, anche a favore del militare od assimilato che attualmente trovisi con altro grado od impiego in servizio dello Stato. »

Ha la parola l'onorevole relatore sull'articolo 6.

BARGONI, relatore. Ho chiesto la parola per dichiarare che dopo la votazione avvenuta sull'ultima parte dell'articolo primo, quest'articolo sesto la Commissione non crede di poterlo minimamente mantenere.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione lo ritira; non essendovi opposizione s'intenderà annullato.

L'articolo 7 ora diverrebbe il 6:

« Le vedove e gli orfani di detti militari e funzionari avranno diritto alla pensione che possa loro competere in base alle preaccennate leggi. »

(È approvato.)

« Art. 7. Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute in questa legge chi lascerà trascorrere il termine di sei mesi dalla sua promulgazione, senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda. »

RIBOTTY, ministro per la marina. Accetto l'articolo 8 ora divenuto 7 del progetto della Commissione; solo vi è da sostituire la data del 1868, invece del 31 dicembre 1867, stante il tempo già trascorso dopo che la Commissione ha presentato il suo progetto.

BARGONI, relatore. L'onorevole ministro ha probabilmente sott'occhio il primo progetto della Commissione. Se egli ha la compiacenza di considerare il progetto che è in discussione, e sul quale egli ha accettato che la discussione si faccia, vedrà che la Commissione preoccupatasi del tempo trascorso, ha creduto di stabilire un termine di 6 mesi dalla data della promulgazione di questa legge. La Commissione poi terrebbe ferma questa disposizione, perchè è identica all'altra stabilita negli articoli della legge votata sabato scorso.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 8, ora diventato 7.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 9, diventato 8:

« Ai militari e funzionari, di cui tratta l'articolo 1, saranno estese ed applicate le norme e disposizioni stabilite negli articoli 2 e 4 della legge 23 aprile 1865, numero 2247. »

E qui viene un emendamento dei deputati Bembo, Arrigossi e Maurogò nato, così concepito:

« Ai militari e funzionari, di cui tratta l'articolo 1, saranno estese ed applicate le norme e disposizioni stabilite nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1865, numero 2247. »

L'onorevole ministro della marina lo accetta?

RIBOTTY, ministro per la marina. Non lo accetto.

BEMBO. Il mio emendamento consiste nella eliminazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1865, il quale suona così:

« Non avere durante l'interruzione volontariamente ripreso servizio sotto i ristabiliti Governi. »

E mi spiego.

Vi sono alcuni ufficiali i quali appartenevano alla marina austriaca, e che per avere preso servizio sotto il Governo provvisorio di Venezia perdettero il grado e la pensione annessavi all'epoca della rioccupazione austriaca. Senonchè mancanti di qualsiasi mezzo, e stretti quindi da imperiosa necessità accettarono qualche provvedimento negli infimi gradi di uno od altro degli uffizi civili. Io non credo che per questo solo fatto essi debbano perdere il beneficio accordato dalla legge; e tanto meno debbano perderlo, inquantochè se fossero rimasti al servizio della marina austriaca dopo il trattato di pace sarebbero stati ammessi al riconoscimento del loro grado, e al godimento delle loro pensioni inerenti.

Non trovo adunque nè conveniente, nè ragionevole, nè giusto che questi ufficiali, i quali hanno rovinata la loro carriera, e che hanno penato 20 anni negli infimi gradi di qualche ufficio civile, debbano essere posti in condizione peggiore di quegli altri, i quali fino poco fa, hanno prese le armi contro di noi.

Faccio anche un'altra osservazione, ed è che questa restrizione non venne ammessa peggli ufficiali di terra nella legge che abbiamo discussa l'altro giorno; non comprendo quindi come si debba farla adesso a solo scapito degli ufficiali di marina.

Terminerò queste brevi parole reclamando, come faceva poco fa l'onorevole deputato Sanguinetti: eguale misura ed eguale trattamento per tutti.

MALDINI. Io prego l'onorevole ministro della marina a considerare che la Camera oggi non ha adottate le proposte della Commissione, in gran parte per la ragione che sabato era già stata in cotesta guisa pregiudicata la questione. Ora nella legge discussa sabato non c'entrano più queste condizioni. Adunque per qual motivo le faremo noi entrare in questa legge? tanto più che noi non riconosciamo che il grado austriaco. A noi non importa, per così dire, di quello che abbiano fatto questi militari dal tempo che abbandonarono il servizio. Inoltre, come ha detto benissimo l'onorevole Bembo, noi abbiamo riconosciuto gli ufficiali che non hanno mai servito l'Italia col grado austriaco che avevano nel 1866, acquistato forse com-